

OBBLIGHI DI TRASPARENZA			
SOGGETTI OBBLIGATI	CONTENUTO OBBLIGO	FONTE NORMATIVA	NOTE E SANZIONI
Partiti/Movimenti/Liste	Vanno pubblicati sul proprio sito <i>curriculum vitae</i> e certificati penali dei candidati entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni.	L. 3/2019, art. 1, comma 14	Al partito o al movimento politico che viola tali obblighi la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 120.000 euro.
Regione	In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet della Regione, entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni , per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni vanno pubblicati in maniera facilmente accessibile curriculum vitae e certificato penale dei candidati , già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato.	L. 3/2019, art. 1, comma 15	
Partiti/Movimenti/Liste	Vanno annotati in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, entro il mese successivo a quello del ricevimento , per ogni contributo ricevuto , l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a 500 euro per erogatore , gli stessi vanno annotati entro il mese di marzo dell'anno solare successivo , se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. Il registro deve essere custodito presso la sede legale del partito, movimento politico o lista. Questo adempimento si somma all'obbligo di rendicontazione al Collegio regionale di garanzia elettorale.	L. 3/2019, art. 1, commi 11, 21 e 22	I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito, movimento politico o lista e contestualmente pubblicati sul relativo sito internet per un tempo non inferiore a cinque anni. La Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi non annotati.